

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
Via Sabato Visco n. 20 - 84132 Salerno
C.F.e P.IVA 04773540655

PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Triennio 2021-2023

(Legge n. 190/2012 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)

GLOSSARIO

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
CdA	Consiglio di amministrazione
CiVIT	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
DPO	Data Protection Officer
EDA	Ente d'Ambito
Modello 231	Modello Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001
NdV	Nucleo di Valutazione
OdV	Organismo di Vigilanza
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
RPCT	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
RPD	Responsabile della Protezione dei Dati
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
Società	Ecoambiente Salerno S.p.A.
UPD	Ufficio procedimenti disciplinari

1. - PREMESSA

EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno, socio unico, ai sensi della Legge del 26.02.2010 n. 26, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno.

In data 27.05.2020, l'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» ha acquistato la titolarità di tutte le azioni della «Ecoambiente Salerno S.p.A.» per cui attualmente quest'ultima è soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo del richiamato Ente d'Ambito Salerno.

Con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 10 del 06.08.2020, recante la scelta di non ricorrere, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, a procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto l'affidamento "*in house providing*" dei Servizi precitati alla «Ecoambiente Salerno S.p.A.».

Oggi la Società, le cui quote sono integralmente possedute dall'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» (100%), si occupa della gestione dell'impianto ubicato nell'area ASI del Comune di Battipaglia nella Provincia di Salerno e precisamente in via Bosco II Strada Provinciale, 195. L'impianto è dedicato al trattamento dei rifiuti solidi urbani, la prima denominazione dell'impianto è stata S.T.I.R. (acronimo di Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) mentre, dal 2015, la denominazione dell'impianto è diventata T.M.B. (acronimo di Trattamento Meccanico Biologico) e dell'impianto pubblico sito in località Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), dedicato al trattamento dei rifiuti EER 20.01.08 (frazione organica) e EER 20.02.01 (sfalci di potatura) prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno.

Allo scopo di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità i servizi, nel rispetto dei requisiti richiesti dai clienti e in conformità con la normativa vigente applicabile al settore, dal 2020 la Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), implementando un approccio basato su processi e dotandosi di una struttura organizzativa in grado di gestire gli stessi (riferimenti normativi: UNI EN ISO 9001:2015).

Sotto l'aspetto organizzativo-societario, la Società è un ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto il suo capitale è detenuto dall'Ente d'Ambito

dell'ATO Salerno e per conto del quale gestisce, *"in house providing"*, i servizi di cui sopra.

Di conseguenza la Società, nello svolgimento della sua attività, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile, è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La Società impiega 116 dipendenti, divisi tra impiegati ed operai ed applica il CCNL Fise Assoambiente.

La Società è gestita da un Organo Amministrativo in composizione collegiale (Consiglio di Amministrazione), per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 09.12.2020.

Altri organismi della Società sono il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, ai quali spetta il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi più due membri supplenti.

Altro organismo di controllo è l'OdV (Organismo Monocratico di Vigilanza), ai sensi della D. Lgs. n.231/2001.

Le aree di rischio dell'attività della Società sono prevalentemente circoscritte all'area amministrativa (acquisti, fornitori, bandi, ecc.) e all'area di gestione del personale.

Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, la Società è tenuta all'osservanza di quanto statuito dall'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, con delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2017"*, nonché con Delibera ANAC n. 1134/2017 recante – *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Inoltre, in linea con gli aggiornamenti legislativi in materia di Anticorruzione e Trasparenza, la Società ha tenuto conto del D.Lgs 97/2016, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della*

corruzione, pubblicità e trasparenza”.

L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale della Società, raggiungibile all'indirizzo www.ecoambientesalerno.it, adempie ai criteri di trasparenza dettati dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Piano può essere soggetto ad aggiornamenti annuali nel caso emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'azienda nonché a seguito di verifica della sua attuazione e adeguatezza rispetto alle indicazioni che scaturiranno, di volta in volta, dalle eventuali modifiche apportate al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) o ad altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.

2. - QUADRO NORMATIVO

2.1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stata introdotta una disciplina organica per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tali norme, in raccordo con gli altri istituti già previsti dal D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, investono l'Amministrazione Pubblica di responsabilità che si traducono in una serie di adempimenti particolari, finalizzati a rendere le strutture e le informazioni completamente accessibili dall'esterno.

Come noto, successivamente, il Legislatore è intervenuto, in attuazione della delega contenuta nel provvedimento citato, dapprima con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*) e poi con il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*).

A tale riguardo, il D.Lgs. n. 33/2013, articolato in forma di testo unico, ha razionalizzato la miriade di obblighi di pubblicazione che gravano sulla pubblica amministrazione, la quale deve rendere accessibili e fruibili per i cittadini taluni dati, informazioni e documenti in suo possesso.

Si richiama, altresì, in materia di trasparenza ed anticorruzione, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (GU n.144 del 24/06/2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da ultimo, si è aggiunto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,*

pubblicità e trasparenza", correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

Dalle norme riassuntivamente richiamate, si evince che l'intervento legislativo è costantemente indirizzato verso molteplici aspetti: si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo penalistico (connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un inasprimento delle sanzioni) ma anche sul versante amministrativo, dando cioè grande risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa e della formazione delle risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione.

2.2 - DETERMINAZIONI ANAC E PRESUPPOSTI NORMATIVI

Numerose disposizioni della Legge n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190/2012 secondo cui in sede di intesa in Conferenza Unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della richiamata Legge n. 190/2012 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché *"negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo"*.

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal Legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, Legge n. 190/2012 e D.Lgs n. 39/2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del D.Lgs. n. 39/2013 viene affidato al Responsabile del Piano Anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in

controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Infine, l'art. 1, co. 20 - successivamente abrogato dal D.Lgs. 97/2016 - stabiliva che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici (modificate dalla Legge n. 190/2012) venissero applicate anche alle controversie in cui fosse parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la Legge n. 190/2012, all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera ANAC n. 50/2013 (*"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*), e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, *"limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"* e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della medesima legge.

Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 24-bis del D.L. n. 90/2014, nonché successivamente abrogato dal D.Lgs 97/2016, aveva esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure *"limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*. Lo stesso art. 11, al co. 3, sottoponeva a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/2012.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti

interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione.

La *ratio* sottesa alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Un profilo di carattere generale che l'Autorità ha inteso affrontare nelle Linee guida di cui alla determina n. 8/2015 riguarda l'adeguamento dei contenuti di alcune norme che, dando per presupposti modelli organizzativi uniformi, mal si attagliano, non solo alle diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, ma anche a soggetti con natura privatistica. Nel valutare gli adeguamenti, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, ad esempio, si è tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190/2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Esigenze di maggiori adeguamenti sono emerse per l'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società e agli enti controllati e partecipati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il lavoro svolto dall'ANAC, con le disposizioni sopra richiamate e con le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013*", ha consentito, quindi, l'adattamento della normativa citata anche alle società a partecipazione e/o controllo pubblico.

Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del D.Lgs. n.97/2016 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*" insieme al D.Lgs. 175/2016 "*Testo unico delle società partecipate*" così come modificato dal D.Lgs. n.100/2017.

2.3 - I SOGGETTI OBBLIGATI - LE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza è stato ampliato dal

D.Lgs. 97/2016, cd. "*Freedom of Information Act*" (o più brevemente "*Foia*").

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-*bis* del D.Lgs. 33/2013 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 97/2016) individua le seguenti categorie di soggetti obbligati:

- 1.** Le "pubbliche amministrazioni" (tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.) ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- 2.** La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, di cui al punto 1, si applica anche, in quanto compatibile:
 - a)** agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
 - b)** alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - c)** le associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, di cui al punto 1, si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di

gestione di servizi pubblici.

In funzione del quadro normativo sopra richiamato, le **società in controllo pubblico** hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

Occorre, al riguardo, muovere dallo spirito della normativa che è quello di **prevenire** l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: poiché l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il Legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. ove assente il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001.

La determina n. 8/2015 muove dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs 231/2001 da parte delle società controllate e fornisce le linee guida per l'applicazione.

3. - IL CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 - INTRODUZIONE

La Società Ecoambiente Salerno S.p.A., in applicazione della normativa innanzi richiamata, con particolare riguardo alla la determinazione ANAC n. 1134/2017, dando atto che alla luce dell'attuale struttura organizzativa della società, non sia possibile una diversa allocazione delle competenze alle risorse

presenti nell'organico aziendale, ha individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, il dipendente Erasmo Venosi, giusta determinazione del Liquidatore nr. 47 del 24 luglio 2018.

Pertanto, il sottoscritto Erasmo Venosi, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, in applicazione delle disposizioni innanzi riportate e, in particolare di quella di cui alla Legge 190/2012, nonché di quanto disposto da ANAC a partire dalla determinazione 8/2015 e successive, ha redatto il presente Piano di Prevenzione della corruzione e Trasparenza, quale aggiornamento del PTPCT 2019/2021.

3.2. - METODOLOGIE PER L'ADOZIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società sistematizza e descrive un "processo" - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Attraverso la predisposizione del PTPC, la Società attiva azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò ha implicato, pertanto, una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

A tal riguardo, la Società ha ritenuto opportuno strutturare il percorso di elaborazione del Piano Triennale, seguendo una linea operativa di scomposizione dei macroprocessi funzionali ed organizzativi in cui si sostanzia l'azione societaria al fine di individuarne punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi, e sulla base della sistematizzazione di quest'ultimi, ha avviato un percorso di risalita circolare al fine di individuare un modello di gestione e trattamento del fenomeno corruttivo "sostenibile" e declinabile nel contesto operativo in cui agiscono tutti gli attori istituzionali coinvolti nella *governance* dei processi.

Pertanto, sono stati delineati i seguenti step:

- Individuazione delle aree di rischio attraverso l'elaborazione di un'apposita "mappatura" dei procedimenti basata su una rilevazione condivisa dei

processi caratterizzanti l'azione amministrativa, per una calibratura degli stessi in chiave di individuazione sia potenziale che reale del rischio correlato, una valutazione dello stesso in termini di impatto sul contesto operativo e di relativi costi di struttura e la "ponderazione finale";

- Determinazione, per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabili e di tempi di attuazione;
- Individuazione di misure applicabili (obbligatorie, eventuali, trasversali) da utilizzare sulla base della preliminare analisi organizzativa del contesto operativo, in modo tale da poter definire un'adeguata strategia di prevenzione (descrittiva/programmatoria) che tenga conto delle informazioni già raccolte e da filtrare attraverso un processo elaborativo/valutativo sia in termini di efficacia che di costi;
- Individuazione per ciascuna misura del responsabile e del termine per l'attuazione;
- Definizione di un nuovo modello culturale di società proattiva, che facendo leva su alcuni correttivi peculiari della macchina organizzativa, ridisegna e rafforza competenze in chiave di ottimizzazione dei processi produttivi e di attività di audit interno finalizzata al miglioramento della gestione del rischio dei processi (*risk management*), coordinandolo con il controllo di gestione;
- Gestione dinamica e partecipata del Piano che sulla base di un'azione continuativa di monitoraggio consenta di poter testare l'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, possa consentire alla Società di prendere in considerazione eventuali correttivi, laddove se ne ravvisi la necessità, attraverso la successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

3.3. - APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Al fine dell'aggiornamento periodico del Piano, il RPCT riceverà, dai Dirigenti/Responsabili Area, eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione di attività nelle quali il rischio corruzione risulta maggiormente elevato, indicando altresì le misure organizzative ritenute idonee a contrastare detto rischio, o osservazioni/implementazioni delle misure connesse ad attività già previste nel Piano.

In funzione di ciò si prevede che entro il 30 ottobre il RPCT trasmette ai Responsabili Area richiesta di eventuali proposte, che dovranno arrivare allo stesso entro il 30 novembre.

Sulla scorta delle indicazioni raccolte, il RPCT elabora uno schema di Piano

di Prevenzione della Corruzione per il triennio di riferimento da sottoporre all'esame dell'Organo Amministrativo della società.

Il Piano deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della società entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il corrente anno 2021, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire dal 31 gennaio 2021 al **31 marzo 2021** il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, nonché per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Il Piano, una volta approvato viene pubblicato nella sezione "Società Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione", del sito istituzionale della società.

Il Piano viene inoltre trasmesso all'EDA Salerno, quale Ente controllante.

Anche nel corso dell'anno 2021 saranno pianificate adeguate azioni finalizzate all'eventuale emersione di quelle 'misure ulteriori' richiamate all'allegato 4 del Piano Nazionale Anticorruzione ed in grado di organizzare efficaci presidi di controllo.

4. - IL MODELLO DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 - FINALITÀ DEL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO: PREMESSE SULLA NORMATIVA VIGENTE E SUL METODO

Ai fini della individuazione del modello di gestione del rischio corruzione, sono stati presi a riferimento: la L. 190/2012 e ss.mm.ii., la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare n.1 del 25.01.2013), le Linee indirizzo del Comitato interministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pubblicata in G.U. n. 197 del 24/06/2016, il PNA 2017 approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22/11/2017, il PNA 2018 approvato dall'ANAC con delibera 1074 del 21 novembre 2018, il PNA 2019 approvato dall'ANAC con delibera 1064 del 13 novembre 2019 nonché la determinazione ANAC n. 8/2015 e le successive delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017.

In particolare, la Circolare della Presidenza del Consiglio n.1/2013, precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto,

nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. Quindi, le situazioni rilevanti attengono all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale oltre ai casi di malfunzionamento dell'amministrazione/società pubblica a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite che si realizza non solo con lo sviamento dall'interesse pubblico ma anche con lo sviamento dalla causa tipica.

Gli strumenti, offerti dalla Legge 190/2012 per combattere la corruzione amministrativa, sono tanti e variegati tra cui l'introduzione di un sistema di allocazione/esenzione di responsabilità, per molti versi, analogo (seppure diverso) a quello della responsabilità delle persone giuridiche previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Lo sforzo profuso dalla legge sull'anticorruzione tende ad introdurre anche nel settore pubblico (come in quello privato) le misure per prevenire la c.d. irresponsabilità organizzata, o colpa di organizzazione: prendendo in prestito una formulazione usata spesso dalla Corte dei Conti si ha colpa di organizzazione in presenza di un'organizzazione pubblica organizzata confusamente, gestita in modo inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata.

L'art. 1, comma 12, L. 190/2012 replica, adattandolo, il c.d. sistema protocollare - proprio dei modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 - finalizzato ad apprestare un'adeguata risposta alla criminalità dell'organizzazione pluripersonale ossia l'Ente è responsabile nell'ipotesi di perpetrazione di tali reati nel suo interesse, da parte di persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e dalle persone sottoposte alla vigilanza e al controllo delle prime.

Al fine, quindi, di individuare le debolezze strutturali che facilitano la corruzione, si è proceduto ad un approccio di tipo preventivo, fondato sul *risk management*, attraverso la predisposizione di una struttura che consenta al personale di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di rischio e dei rimedi per contrastare l'affermazione del fenomeno corruttivo.

Pertanto, il modello proposto è necessariamente articolato su almeno 3 punti essenziali ed imprescindibili quali:

- la predisposizione del **Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società**, sulla base delle indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e della determinazione ANAC n. 8/2015, Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pubblicata in G.U. n. 197 del 24/06/2016, il PNA 2017 approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del

22/11/2017, il PNA2018 approvato dall'ANAC con delibera n. 1074 del 21/11/2018 **ed il PNA 2019 approvato dall'ANAC con delibera 1064 del 13 novembre 2019;**

- la definizione di **norme e metodologie comuni** per la prevenzione della corruzione, coerenti con la normativa vigente;
- la definizione di **modelli standard delle informazioni e dei dati** occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano, in prospettiva, la loro gestione ed analisi anche informatizzata.

In particolare, il modello della Società, in adesione a quanto indicato nel PNA ANAC 2019 approvato con delibera n. 1064 e nella determinazione ANAC 8/2015, ha privilegiato l'adozione di misure standardizzate quali:

- Trasparenza;
- Formazione;
- Gestione del conflitto d'interesse;
- Inconferibilità degli incarichi;
- Incompatibilità delle posizioni dirigenziali;
- Tutela del dipendente che segnala l'illecito (*whistleblower*);
- Monitoraggio dei tempi procedurali.

4.2 - LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUZIONE DEI VARI UFFICI DELLA SOCIETÀ: PREMESSE SUL METODO

4.2.1. - METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Il presente piano costituisce un aggiornamento del PTPC 2019-2021 predisposto sulla base una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e delle indicazioni operative contemplate nell'ambito del PNA, della determinazione ANAC 8/2015 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017.

4.2.2. - STUDIO ED ESAME DEGLI ATTI DOCUMENTALI E CONDIVISIONE OPERATIVA

Nel corso di tale fase, la Società si è concentrata preliminarmente sulla raccolta e, successivamente, sull'analisi della seguente documentazione:

- organigramma;
- rilevazione grado di esposizione rischio corruzione;
- mappatura del livello di esposizione;
- sistema sanzionatorio esistente e relativa applicazione.

Tali attività sono state realizzate nell'ambito di colloqui con i Responsabili di settore che hanno condotto a tali risultati:

- condivisione delle informazioni;
- raccordo operativo;
- definizione dei protocolli;
- formalizzazione delle procedure e catalogo delle misure di prevenzione/contrasto.

4.2.3. - INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura organizzativa della Società, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ipotesi di reato secondo quanto previsto dalla normativa vigente più volte richiamata.

Al fine di poter identificare le aree operative a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della Legge 190/2012, è stata svolta un'attività preliminare di ricognizione, anche per il tramite dei colloqui innanzi menzionati, del livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione che ha coinvolto tutte le strutture della Società sulla base dei seguenti parametri:

- grado di discrezionalità amministrativa;
- entità e misura delle risorse finanziarie gestite;
- presenza di precedenti casi e/o episodi che abbiano comportato l'avvio, o la valutazione in merito alla possibilità di attivazione, di procedimenti per responsabilità disciplinari, penali, civili, amministrativo-contabili, correlati ad attività di carattere corruttivo in senso lato.

4.2.4. - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ATTUALI PRESIDI A RISCHIO

Tale indagine, svolta mediante colloqui, ha avuto lo scopo di individuare, con il riscontro diretto dei responsabili delle aree, il grado di esposizione a rischio dei procedimenti caratterizzanti le attività, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato.

4.2.5. - MATRICE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO IN TERMINI DI IMPATTO SU PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE - PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L'analisi considera il contesto esterno ed interno alla Società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative individuate nell'ambito della stessa.

Pertanto, relativamente alle attività di amministrazione finanza e controllo, gestione del personale, ufficio appalti, segreteria, logistica, servizio informativo, affari legali e societari, i rischi sono stati identificati nel modo di seguito indicato:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti (responsabili procedimenti), tenendo presenti le specificità di ciascun contesto operativo, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o l'eventuale sottofase si colloca;
- attraverso un esame puntuale dei dati tratti dall'esperienza che hanno interessato la Società la cui catalogazione è stata oggetto di un filtro attraverso la ponderazione di precisi parametri quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del procedimento, valore economico, controlli, oltre al livello di impatto economico ed organizzativo.

Nell'ambito di tale attività di identificazione, è stato previsto il coinvolgimento dei Responsabili area di rispettiva competenza ed il coordinamento generale è stato svolto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione.

In questa fase si è tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni sinora svolti dall'OdV.


Tale attività è destinata ad essere ulteriormente affinata nell'ambito dello scorrimento annuale del presente Piano attraverso la costituzione ed una graduale implementazione del "registro dei rischi" e "delle misure di prevenzione".

5. - MODELLI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Ai fini della individuazione del modello di gestione del rischio corruzione, sono stati presi a riferimento: la Legge 190/2012 e ss.mm.ii., la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare n.1 del 25.01.2013), il PNA di cui alla Delibera CiVIT n.72/2013 e ss.mm.ii. il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del

3 agosto 2016, il PNA 2017, approvato con delibera ANAC n. 1281 del 22 novembre 2017, il PNA 2018 approvato dall'ANAC con delibera 1074 del 21 novembre 2018, la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, le delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017 ed il PNA 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, in particolare il suo ALLEGATO 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi".

Il processo di gestione del rischio di corruzione:



Al fine, quindi, di individuare le debolezze strutturali che facilitano la corruzione, si è proceduto ad un approccio di tipo preventivo, fondato sul *risk management*, attraverso la predisposizione di una struttura gestionale di riferimento che consenta al personale ed ai portatori di interesse (*stakeholders*) di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di rischio e dei rimedi per contrastare l'affermazione del fenomeno corruttivo.

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio, per quanto applicabile ad Ecoambiente Salerno S.p.A. sono:



L'organo di indirizzo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

I RPCT possono avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

5.1 - BASE DI PARTENZA NELL'ANALISI DEL RISCHIO: LA STORIA E LE FUNZIONI DI ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Come evidenziato in premessa, EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno, socio unico, ai sensi della Legge del 26.02.2010 n. 26, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno.

In data 27.05.2020, l'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» ha acquistato la titolarità di tutte le azioni della «Ecoambiente Salerno S.p.A.» per cui attualmente quest'ultima è soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo del richiamato Ente d'Ambito Salerno.

Con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 10 del 06.08.2020, recante la scelta di non ricorrere, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle

discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, a procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto l'affidamento "*in house providing*" dei Servizi precitati alla «EcoAmbiente Salerno S.p.A.».

Oggi la Società, le cui quote sono integralmente possedute dall'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» (100%), si occupa della gestione dell'impianto ubicato nell'area ASI del Comune di Battipaglia nella Provincia di Salerno e precisamente in via Bosco II Strada Provinciale, 195. L'impianto è dedicato al trattamento dei rifiuti solidi urbani, la prima denominazione dell'impianto è stata S.T.I.R. (acronimo di Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) mentre, dal 2015, la denominazione dell'impianto è diventata T.M.B. (acronimo di Trattamento Meccanico Biologico) e dell'impianto pubblico sito in località Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), dedicato al trattamento dei rifiuti EER 20.01.08 (frazione organica) e EER 20.02.01 (sfalci di potatura) prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno.

Allo scopo di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità i servizi, nel rispetto dei requisiti richiesti dai clienti e in conformità con la normativa vigente applicabile al settore, dal 2020 la Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), implementando un approccio basato su processi e dotandosi di una struttura organizzativa in grado di gestire gli stessi (riferimenti normativi: UNI EN ISO 9001:2015).


Sotto l'aspetto organizzativo-societario, la Società è un ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto il suo capitale è detenuto dall'Ente d'Ambito dell'ATO Salerno e per conto del quale gestisce, "*in house providing*", i servizi di cui sopra.

Di conseguenza la Società, nello svolgimento della sua attività, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile, è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5.2 - ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Le fasi dell'analisi del contesto:



5.2.1. - CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Le attività funzionali all'analisi del contesto esterno:



- Fonti esterne
- Fonti interne

- Aree di rischio da esaminare prioritariamente
- Identificazione nuovi eventi rischiosi
- Elaborazione di misure di prevenzioni specifiche

Passando all'analisi del contesto esterno, si tendono a evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire eventi corruttivi interni, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con l'amministrazione, in un rapporto input/output.

Dai dati statistici pubblici consultati emerge che nella provincia di Salerno la corruzione rappresenta un fenomeno radicato e persistente verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione.

5.4 - DESTINATARI DEL PIANO

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012, nel PNA e nella determinazione ANAC n. 8/2015 e delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017, nonché alla luce di quanto innanzi dedotto, sono stati identificati come destinatari del PTPC:

- Autorità di indirizzo politico: Soci, Consiglio di Amministrazione;
- Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Dirigenti e figure con responsabilità;
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- Tutti i dipendenti;
- Il Revisore Legale;
- Il Collegio Sindacale;
- I Consulenti, collaboratori, titolari di incarichi professionali;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

5.5. - OBBLIGATORietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

5.6. - ELENCO DEI REATI

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dalla Società per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione della Società, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, date le attività svolte dalla Società, in

fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

5.7. - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ANTICORRUZIONE: I SOGGETTI RESPONSABILI E GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa/societaria hanno un personale livello di responsabilità, circa l'attuazione del Piano di prevenzione del rischio corruzione, in relazione ai compiti effettivamente svolti. Tra l'altro, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società.

Pertanto, si riportano, di seguito, i soggetti che, a pieno titolo, sono coinvolti nella *governance* dei processi per la prevenzione del rischio corruzione:

a. ORGANO AMMINISTRATIVO DI ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e due Consiglieri.

b. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

Come noto, la Legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede la nomina in ciascuna Amministrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art.1, comma 7).

In ossequio a tale disposizione, la Società, dando atto dell'assenza di Dirigenti di ruolo nella propria dotazione organica, ha individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, il

dipendente Erasmo Venosi, giusta determina del Liquidatore n. 47 del 24.07.2018.

Il Responsabile della Prevenzione cura ed implementa la governance dei processi mappati, assicura la traduzione delle strategie per la prevenzione dell'anticorruzione in linee operative, provvede all'elaborazione del Programma Triennale di Prevenzione, nonché al monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso, coordinando tutti gli attori coinvolti nel processo.

La figura del responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del D.Lgs. n. 97/2016.

In particolare, la rinnovata disciplina:

- ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

La necessità di rafforzare il ruolo del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di "accesso civico" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all'"accesso civico", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
- per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'Autorità ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera n. 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

c. DIRIGENTI E FIGURE CON RESPONSABILITÀ.

Richiamato quanto sopra rappresentato in merito alla riorganizzazione della struttura organizzativa in fase di definizione, rispetto alla precedente struttura

organizzativa adottata dalla società, nell'organigramma di prossima definizione non è presente la funzione di Direzione Generale.

d. IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Il responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) è stato individuato dal Presidente del CdA nel dipendente Vincenzo Caputo, così come previsto dal PNA. Il RASA è preposto all'iscrizione, inserimento e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

e. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

L'OdV, che è coinvolto nella gestione del rischio e nelle relative fasi di aggiornamento della mappatura delle aree di rischio, di analisi valutativa della stessa, di ponderazione del rischio e di individuazione delle misure di contrasto.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

f. DATA PROTECTION OFFICER EX REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, la Società ha nominato il DPO (Data Protection Officer), professionista esterno con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, con il compito principale di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali all'interno della Società, affinché questi siano trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

g. DIPENDENTI

Tutti i dipendenti che in base alle proprie competenze e ruoli sono coinvolti a pieno titolo nelle dinamiche di processo inerenti all'azione amministrativa e pertanto partecipano alla gestione del rischio anche attraverso la condivisione di atteggiamenti e modi di sentire interagendo all'interno dell'organizzazione, dal momento che sono chiamati a segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile (art.54 bis del D.Lgs. 165/01), ovvero i casi di personale conflitto di interessi (art.6 bis Legge n. 241/90).

Ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44, della Legge 190/2012, l'eventuale

violazione da parte di dipendenti delle misure previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Al riguardo, per l'anno 2020, non risulta pervenuta nessuna segnalazione di illecito.

h. COLLABORATORI, CONSULENTI E TITOLARI DI INCARICHI PROFESSIONALI

I collaboratori, consulenti e titolari di incarichi professionali a qualsiasi titolo della Società, che sono chiamati ad osservare le misure previste nel presente Piano, Codice di Comportamento nonché la normativa di settore (non ultimo, le previsioni ex D.Lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni).

Tutti i collaboratori che a vario titolo collaborano con Ecoambiente Salerno S.p.A. sono tenuti a:

- segnalare eventuali situazioni di illecito; nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni;
- rispettare i contenuti e le misure previste nel presente Piano.

i. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La titolarità del potere disciplinare all'interno è disciplinata da quanto previsto dal CCNL di riferimento.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari opererà, conformemente alle disposizioni in materia, anche in collaborazione con il Responsabile Anticorruzione.


6. - MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi consiste nel graduale esame dell'intera attività svolta dalla Società allo scopo di identificare le aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi.



Il processo è una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Le Fasi della mappatura dei processi sono: Identificazione, Descrizione e Rappresentazione



I processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

6.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO - DESCRIZIONE DEI PROCESSI

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della L. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della Legge n. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), oltre a quelle individuate in base alle caratteristiche organizzative e funzionali proprie di Ecoambiente Salerno S.p.A. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area amministrazione finanza e controllo, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA.

6.1.1. - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ CON RISCHIO DI CORRUZIONE

Il PTPC può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito delle attività amministrative svolte da Ecoambiente Salerno S.p.A.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del PNA.

La **gestione del rischio** è intesa come l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.

Le **aree di rischio** si riferiscono ai procedimenti di:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti);

- b)** concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c)** concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- d)** pagamenti.

6.1.2. - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le fasi principali seguite per la valutazione del rischio sono le seguenti:

- 1.** mappatura dei processi attuati dalla Società;
- 2.** valutazione del rischio per ciascun processo;
- 3.** trattamento del rischio.

6.1.3. - MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALLA SOCIETÀ

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. La struttura organizzativa della Società è scomposta nelle seguenti due aree, a cui possono essere ricondotte trasversalmente alcune aree di rischio:

AREA TECNICA ED AREA AMMINISTRATIVA		
AREA DI RISCHIO	AREA ORGANIZZATIVA	PROCESSO
ASSUNZIONE PERSONALE	AMMINISTRATIVA	Reclutamento / Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione
CONTABILITÀ	AMMINISTRATIVA	Gestione dei pagamenti: modalità e tempi

6.2. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- A.** Identificazione;
- B.** Analisi;
- C.** Ponderazione

6.3. - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno alla Società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti. I rischi sono stati identificati:

- Mediante confronto con i soggetti coinvolti in ciascun processo;
- Attraverso l'esperienza acquisita nelle attività inerenti i singoli processi riguardo a particolari procedimenti amministrativi o disciplinari;
- Mediante il coinvolgimento dei responsabili delle aree/settori della Società, secondo le rispettive competenze riguardo ai processi suindicati.

A seguito dell'identificazione, i processi e i rischi di corruzione individuati sono così elencati:

N.	PROCESSO	RISCHIO
1	Autorizzazione cessione 1/5 stipendio, erogazione prestiti, erogazione anticipo TFR	Elusione delle regole stabilite per la Concessione/autorizzazione.
2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Abuso della definizione dell'oggetto dell'affidamento rientrante nella definizione di lavori, servizi e fornitura per favorire un operatore economico.
3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Abuso della scelta della tipologia di affidamento: affidamento diretto, procedura negoziata con o senza presentazione di bando, cottimo fiduciario, procedura ristretta, procedura aperta, dialogo competitivo.
4	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.

N.	PROCESSO	RISCHIO
5	Requisiti di aggiudicazione	Definizione delle modalità di aggiudicazione di una gara, ossia al prezzo più basso o con l'offerta economicamente più vantaggiosa, preordinata a favorire un'impresa.
6	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
7	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa.
8	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
9	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
10	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
11	Redazione del crono programma	Redazione del cronoprogramma di un intervento irrealistico e privo di concreti riferimenti al contesto operativo, al fine di favorire un'impresa.
12	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.
13	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
14	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione delle regole sull'esecuzione del contratto per la risoluzione delle controversie non previste dalla normativa specifica per favorire l'appaltatore.

N.	PROCESSO	RISCHIO
15	Autorizzazione anticipi stipendi personale	Abuso nell'autorizzazione di anticipi di stipendi al personale dipendente, creando discriminazione tra gli stessi.
16	Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
17	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari.
18	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e ovvia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
19	Autorizzazione conferimento di rifiuti al TMB di Battipaglia e all'Impianto di Sardone	Elusione delle regole per il conferimento di rifiuti dal punto di vista qualitativo, quantitativo ed economico per favorire un particolare utente e/o conseguire vantaggi economici reciproci.
20	Conferimento rifiuti assimilabili agli urbani	Elusione delle regole per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo per favorire un particolare utente e/o conseguire vantaggi economici reciproci.
21	Gestione dei pagamenti: modalità e tempi	Abuso nella disposizione dei pagamenti, creando discriminazione tra i fornitori. Accordi collusivi intesi a favore di determinati soggetti

6.4. - ANALISI

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce, in termini di impatto, finalizzata alla determinazione della valutazione del livello di rischio, quest'ultimo espresso da un valore numerico.

6.5. - PONDERAZIONE

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi ha permesso di ottenere una loro classificazione in base al livello in ordine decrescente. I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio hanno identificato le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili da valutare ai fini del trattamento. Dalla valutazione del rischio è desunta la seguente classifica delle aree a maggior rischio di corruzione in ordine decrescente:

1. Area acquisti
2. Area appalti
3. Area servizi
4. Area reclutamento personale

6.6. - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Rispetto alle misure "specifiche" adottate per la prevenzione dei rischi connessi all'attività propria della Società, si rimanda al paragrafo 6.1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO, relativamente ai correttivi ed alle procedure rappresentate nell'ambito delle diverse aree di rischio indagate.

Nel paragrafo successivo vengono invece riportate le misure/correttivi di carattere generale.

6.7. - I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI E LE MISURE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE.

Sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge, ed in particolare, occorre prevedere, come richiesto dalla *lett. b)* del comma 9 della L. 190/2012, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione. L'attuazione graduale delle disposizioni del Piano della Società ha infatti, l'obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto risulta in sede di mappature delle aree e dei procedimenti esposti.

Tra i **meccanismi di formazione** delle decisioni, deve e dovrà operare nei modi di seguito individuati:

a) conflitto di interessi

La legge n. 190/2012, al comma 41 dell'art.1, prevede che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (cfr. l'art. 6 *bis* della legge n. 241/90). Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere effettuata nei confronti dei Dirigenti responsabili della struttura presso cui lavorano o, se essi stessi sono Dirigenti, del titolare del Centro di responsabilità, ovvero del Direttore Generale.

È inoltre necessario che la Società, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, verifichi l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (commi 7 e 9 art. 53 del D.lgs 165/2001 e s.m.i).

La Società è tenuta a *"monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'amministrazione"*.

A tal fine, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e benefici economici, al momento della sottoscrizione dei primi e l'accettazione dei secondi dovranno, ove applicabili, cioè ove compatibile con la tipologia di beneficio assegnato, sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 del D.P.R 445/2000 e s.m.i in cui attestino l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con i dirigenti o con i titolari di posizioni di responsabilità all'interno della Società e, sulla base di tali dichiarazioni, si prevede il monitoraggio di tale attività.

b) Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Ai sensi dell'art.35-bis del D.lgs. 165/01, introdotto dal comma 46 dell'art.1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine la Società si è adoperata affinché i Responsabili del settore appalti in occasione della designazione dei componenti delle commissioni di valutazione per le procedure di evidenza pubblica, ottemperino a quanto previsto dall'art.35 - *bis* del D.lgs. 165/01.

Contestualmente all'accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra individuati, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 del D.P.R 445/2000 e s.m.i in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

c) incompatibilità/incandidabilità

In materia di inconferibilità e di incandidabilità la disciplina prevista è regolata dal D.Lgs. n. 39/2013 il quale detta specifiche prescrizioni per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In particolare, con riguardo alle inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".
- Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11,

co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «*Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016). Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconfiribilità sono svolte dalle medesime p.a.

Con riguardo alle inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2 lett. 1), sopra richiamato e per gli incarichi dirigenziali:

- Le situazioni di inconfiribilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:
 - art. 9, riguardante le “*inconfiribilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*” e, in particolare, il comma 2;
 - art. 11, relativo a “*inconfiribilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*” ed in particolare i commi 2 e 3;
 - art. 13, recante “*inconfiribilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti*”

degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

La delibera ANAC n. 1134/2017 prevede che le **società in controllo pubblico** adottino le misure necessarie ad assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

L'ANAC ha emesso apposite Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi; dette Linee guida prevedono:

- La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste ai sensi del D.Lgs. 39/2013 da parte del RPCT (vigilanza interna) e dell'ANAC (vigilanza esterna);

- Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme è tenuto a contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Quali misure anticorruzione si prevede che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli sono inserite espressamente le condizioni ostative/cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- sono previste verifiche della sussistenza delle cause di incompatibilità o decadenza, avendo comunque cura di non effettuare solo la vigilanza di ufficio, ma anche quella su eventuale segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni;
- aggiornamento annuale delle dichiarazioni sulle cause di incompatibilità e di inconferibilità.
- il Responsabile annualmente procederà con la verifica a campione della completezza di una delle dichiarazioni sulle cause di assenza di incompatibilità / inconferibilità per incarichi dirigenziali (il controllo avverrà a sorteggio, con esclusione del soggetto le cui dichiarazioni sono state verificate nell'anno precedente);
- il Responsabile anticorruzione verificherà le situazioni di incompatibilità in occasione della nomina di ogni dirigente;
- in occasione dell'assunzione di ogni dirigente o responsabile Area verrà richiesto il rilascio a cura dello stesso di dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi.

d) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

La Società, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, inseriscono nelle varie forme di

selezione del personale la suddetta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Sono effettuate verifiche sia da parte dell'ufficio competente già in fase di selezione del personale, sia in seguito ad eventuale segnalazione.

e) Consulenti Collaboratori Titolari di incarichi professionali

Quale prassi aziendale, per gli incarichi di consulenza, professionali e di collaborazione sotto soglia (€.40.000), e comunque superiori ad €10.000, affidati in via diretta ai sensi della vigente normativa in materia, è prevista la predisposizione di un provvedimento istruito dalla struttura organizzativa di volta in volta interessata, sottoscritto dai soggetti muniti di relativi poteri di spesa, dall'estensore, nonché vistato dall'Ufficio Amministrazione Finanza e controllo con riguardo alla copertura finanziaria nei budget previsionali approvati.

Misure anticorruzione

Ogni struttura organizzativa che assume o propone un provvedimento di conferimento di incarichi di consulenza, professionali o di collaborazione, deve acquisire dall'interessato, oltre al *Curriculum Vitae* in formato europeo, le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità, dandone atto espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Al riguardo, è stato predisposto un apposito modello riportante, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità (la cui acquisizione è condizione di efficacia dell'incarico e comunque va redatta prima del conferimento dello stesso, laddove non sia formalizzata una procedura comparativa), nonché di insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Al fine di agevolare il monitoraggio delle attività connesse all'affidamento di incarichi di consulenza, professionali e di collaborazione, con particolare riguardo alla pubblicazione sul sito istituzionale della società, ai sensi della vigente normativa in materia, dei relativi dati, si prevede che il sopra richiamato elenco in formato Excel, riportante le indicazioni relative ai provvedimenti adottati sia implementato con ulteriori voci, quali l'indicazione che trattasi di affidamento di incarico di consulenza, professionale o di collaborazione, nonché la conferma della presenza delle documentazioni/dichiarazioni sopra richiamate.

f) Obblighi di informazione

- **I Dirigenti e tutto il personale** che opera nelle aree individuate

come a rischio corruzione devono fornire tutte le informazioni necessarie, per il tramite dei referenti, al fine di permettere al Responsabile Anticorruzione di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.

- **I Dirigenti ed i Responsabili dei settori** informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarle.
- **I dipendenti** che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Dirigente ed ai Responsabili di settore il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Misure relative al personale dipendente - non dirigente:

- Il Responsabile anticorruzione verificherà i provvedimenti di conferimento di incarichi ai dipendenti al fine di controllare le assenze di situazioni di incompatibilità o inconfiribilità o di cumulo di incarichi potenzialmente lesivo degli interessi della società;
- Il Responsabile vigilerà, altresì, le assenze di incarichi *extra* – istituzionali non autorizzati.

Tra i **meccanismi di attuazione** delle decisioni, si annoverano i seguenti:

- il già citato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- protocolli di legalità.

La Società, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano, potrà, ove ritenuto necessario, in caso di procedure ad evidenza pubblica attivate dalla medesima, prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla procedura di gara, così come previsto dall'art.1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

Meccanismi di controllo delle decisioni:

La Società potrà verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità.

Rotazione degli incarichi

La Società valuterà, quando possibile e compatibilmente con il proprio organico aziendale, l'eventuale rotazione del personale chiamato a ricoprire incarichi particolarmente esposti alla corruzione, tenendo presente di mantenere la necessaria continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze nelle strutture.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblowing*).

L'art. 1 comma 51 della Legge n. 190/2012 ha introdotto, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

In buona sostanza il dettato normativo prevede la tutela dell'anonimato: lo scopo è quello di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La tutela introdotta dalla norma si riferisce al caso di segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo quando si presentano adeguatamente circostanziate con dovizia di particolari e tali da far emergere fatti e situazioni riferiti a determinati contesti.

Tuttavia, l'identità del segnalante può essere rivelata all'Autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- quando la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito;
- la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla sola segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante, quali azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione;
- sottrazione al diritto di accesso: il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art.24 comma 1 lett. a) della legge 241/1990.

Relativamente alla disciplina prevista in materia, si richiama la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", nonché la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, modificativa dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

7. - MISURE ULTERIORI

In caso di cessazione dal servizio di dipendenti della Società con funzioni dirigenziali, (che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali) a distanza di non meno di sei mesi dalla cessazione e, in ogni caso, entro l'anno, il Responsabile verificherà il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 con riferimento al divieto di "*assunzione o svolgimento di incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività della società*".

Indicatore delle visite della sezione "Società Trasparente"

È in corso l'implementazione dell'indicatore delle visite alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale. Nel corso dell'anno 2021 è prevista l'esposizione sul sito del relativo dato.

Relazioni con Organi di Controllo/Vigilanza

Il RPCT informa gli Organi di Controllo (es. OdV, Collegio Sindacale), su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

Inoltre, con riferimento alle funzioni di RPCT e di OdV ed alla connessione delle stesse, si prevede, d'intesa con l'OdV, lo scambio tra lo stesso ed il RPCT di informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle specifiche attività svolte in materia di violazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società con Verbale del Consiglio di Gestione n. 5 del 09.03.2018, e del presente Piano relativamente alla prevenzione dei reati di corruzione e viceversa.

CODICE ETICO

In data 19 marzo 2018 è stato adottato il Codice Etico di Ecoambiente Salerno S.p.A.

Nella sua redazione attuale, il Codice Etico approvato risulta essere adeguatamente articolato per assolvere agli scopi prefissati dal Piano Nazionale anticorruzione.

Qui di seguito ne sono riportati ampi stralci.

Ciascun dipendente e le cariche sociali sono tenute al rispetto dei seguenti principi etici di riferimento:

- **Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività**

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.

- **Riservatezza**

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata; richiede, inoltre, che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società.

- **Pari opportunità**

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. è un datore di lavoro che garantisce pari opportunità: non sono ammesse discriminazioni nei confronti di alcun individuo basate su razza, colore della pelle, sesso, paese di origine, età, credo religioso, stato civile, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, condizione militare o di reduce di guerra, condizione di invalidità o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge o su qualsiasi altro fattore, come vietato dalle leggi in vigore.

Questa politica viene adottata per tutti gli aspetti dell'occupazione presso ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. inclusi selezione, assunzione, training, avanzamento di carriera e licenziamento.

- **Trasparenza delle registrazioni contabili**

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e

devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

È compito di tutte le Persone di ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore e sono tenuto a darne notizia per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

- **Qualità dei servizi e dei prodotti**

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo, ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

- **Membri della famiglia**

Nessun soggetto destinatario è autorizzato a condurre affari in nome di ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. con un componente della propria famiglia o con qualsiasi organizzazione ove un familiare risulti associato, a meno che non sia stata concessa l'approvazione scritta e sentito il parere dell'OdV.

Particolare attenzione deve essere prestata nel mantenere confidenziali le informazioni riservate di ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. nel caso in cui un membro della propria famiglia detenga partecipazioni in una società concorrente o sia assunto presso un concorrente o un fornitore. Per evitare favoritismi sul luogo di lavoro, i componenti della stessa famiglia non saranno considerati per posizioni ove, nel rapporto diretto o indiretto tra i componenti, un componente avrebbe l'autorità o l'opportunità di influenzare le decisioni professionali.

- **Indagini e provvedimenti disciplinari per violazioni del codice etico**

Le violazioni del Codice comportano misure correttive, come provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione o al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il proprio comportamento.

8. - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TRASPARENZA

La trasparenza è considerata dalla Società uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono enunciati all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

Con il D.lgs. 33/2013 si rafforza la qualificazione della trasparenza allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche valorizzando l'accountability con i cittadini.

L'art. 24-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha confermato le indicazioni rese con la citata circolare ministeriale, disponendo l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse, anche alle società ed altri enti di diritto privato che esercitano attività di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act* (FOIA), ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza" n. 33/2013.

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Con delibera n. 1134 del 21 novembre 2017 ANAC ha emesso nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Dette linee guida sono da intendersi come totalmente sostitutive della

determinazione n. 8/2015.

Nella versione originale il decreto n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”*. Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso.

È la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

- l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Il Presente Piano prevede, in applicazione del decreto legislativo 97/2016, il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità quale parte integrante del PTPC, nella presente *“apposita sezione”*. L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di *“rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”* (PNA 2016).

Ecoambiente Salerno S.p.A. è consapevole che la trasparenza rappresenta una imprescindibile misura di prevenzione della corruzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è improntato ai principi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.

Tale programma indica le iniziative previste per garantire, nello svolgimento delle proprie attività, un adeguato livello di trasparenza nonché legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Ecoambiente Salerno S.p.A. si è dotata di strumenti e procedimenti volti a caratterizzare ogni procedimento amministrativo secondo i criteri di trasparenza ed accessibilità nel rispetto delle normative vigenti.

8.1 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) alla delibera ANAC n. 1134/2017, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il d.lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: **i)** i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; **ii)** i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; **iii)** i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*» con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: **1)** gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; **2)** il *curriculum vitae*; **3)** i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di

collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; **4)** il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. n. 90/2014;
- la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, come identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;
- la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

8.2 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO

Ecoambiente Salerno S.p.A. garantisce l'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. In particolare:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 "Accesso civico semplice";
- chiunque ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla società ulteriori rispetto a quelli di obbligatoria pubblicazione, ai sensi dell'art- 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 "Accesso civico generalizzato".

Mediante il su indicato strumento, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e modalità di utilizzo

del rispetto delle risorse pubbliche da parte della società.

Questa forma di accesso è volta ad alimentare la fiducia tra cittadini p.a. ed a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di "amministrazione aperta", nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, così come individuate dalla Legge 192/90 e dal presente Piano.

Alla casella di posta elettronica rpct.ecoambientesalerno@pec.it chiunque, senza obbligo di motivazione, può rivolgersi per effettuare la richiesta di accesso civico per richiedere documenti ed informazioni che la società ha l'obbligo di pubblicare o ulteriori.

Le modalità di esercizio dell'accesso civico sono indicate nel sito web della società, nell'area dedicata della sezione "*società trasparente*".

Ai sensi della vigente normativa, è stato inoltre istituito un registro delle richieste di accesso civico.

8.3 - OBIETTIVI STRATEGICI

La Società ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

8.4 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma per la trasparenza e l'integrità, così come disciplinato dalla normativa vigente, è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione.

8.5 - CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Il presente Programma disciplina le misure organizzative interne finalizzate all'attuazione della normativa sulla trasparenza, sulla base della legislazione attualmente in vigore, nonché delle disposizioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in materia di trasparenza.

8.6 - SEZIONE TRASPARENZA SUL SITO INTERNET AZIENDALE - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, è stata istituita apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sul sito internet di Ecoambiente Salerno S.p.A., nella quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (articoli 14, 15 e 22), alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Piano Nazionale Anticorruzione, cui integralmente si rimanda.

Relativamente all'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità, si fa presente che, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono pubblicate le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

8.8 - PUBBLICITÀ DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, la Società ha nominato il DPO (Data Protection Officer), professionista esterno con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, con il compito principale di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali all'interno della Società, affinché questi siano trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Gli obiettivi perseguiti in materia di trasparenza sono coerenti con il principio di accessibilità totale ai dati, che va - comunque - ponderato con il principio - di analoga rilevanza - costituito dalla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, recentemente disciplinato dal D.lgs. n. 101/2018, che ha riformato il Codice Privacy per adeguarlo al Regolamento UE 2016/679.

Con riferimento alla nuova normativa in materia di tutela dai dati personali, giova sottolineare che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è costituita esclusivamente da una norma di

legge e, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento.

Inoltre, in base al comma 3 dell'art. 2 ter del D.lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.lgs. n. 101/2018, la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattare i dati per altre finalità, sono ammesse unicamente se previste da tassative norme di legge.

Pertanto, il RPCT, prima di far mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, deve verificare se detta pubblicazione sia obbligatoria in forza di specifica previsione normativa.

L'attività di pubblicazione deve altresì conformarsi ai principi di adeguatezza, pertinenza, limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati. Inoltre, in ossequio al principio di "minimizzazione dei dati", occorre che sia verificata la loro esattezza e aggiornamento, unitamente all'adozione di tutte le cautele ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti.

Sempre con riferimento alla nuova disciplina in materia di privacy, è doveroso sottolineare il rapporto di necessaria collaborazione reciproca tra il RPCT e il Responsabile della Protezione dei Dati personali. Ed infatti, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, nel caso, ad esempio, delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato o di monitoraggio dei documenti, dati pubblicati sul sito istituzionale.

8.9 - RESPONSABILE AZIENDALE PER LA TRASPARENZA E SOGGETTI REFERENTI

Con determinazione del Liquidatore nr. 47 del 24 luglio 2018, in applicazione della normativa innanzi richiamata, con particolare riguardo alla determinazione ANAC n. 1134/2017, è stato conferito l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al dipendente Erasmo Venosi.

Le specifiche attività svolte dal Responsabile per la Trasparenza sono:

- controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano triennale;
- nei casi più gravi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il R.P.C.T. valutare l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, dandone

comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al successivo paragrafo sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Con particolare riferimento al monitoraggio, si precisa che esso è condotto secondo le modalità specificatamente previste dalla delibera ANAC n. 1134/2017.

Il RPCT ha individuato nei rispettivi Responsabile delle Aree/Uffici Aziendali competenti i soggetti incaricati alla pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale:

- Area Legale/societario per quanto concerne i dati relativi alle disposizioni generali, ai dati su Organi di indirizzo politico amministrativo, ai dati concernenti le società partecipate;
- Area Risorse umane per quanto concerne i dati relativi al personale, all'articolazione degli uffici, ai bandi di concorso;
- Area Amministrazione finanza e controllo per i dati relativi a bilanci sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, beni immobili e gestione del patrimonio;
- Ufficio Appalti per i dati relativi ad incarichi e consulenze, bandi di gara e contratti;
- Area Sistemi informativi per i dati relativi telefonia e posta elettronica, nonché coordinamento operativo del flusso delle informazioni da pubblicare;
- Responsabile settore/B.U. competente per i dati relativi ai servizi erogati.

I suddetti Referenti per la Trasparenza hanno obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e aggiornare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il RPCT non risponde dell'inadempimento degli obblighi, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

8.10 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AZIENDA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il RPCT dà impulso all'attuazione del Programma Triennale, fornisce suggerimenti, organizza riunioni periodiche con i referenti e responsabili dei singoli settori, fornisce consulenza continuativa ai referenti per la progressiva attuazione della complessa normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa.

Per le materie di competenza, ogni referente/responsabile ha obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma triennale per la trasparenza e integrità, con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al suddetto Programma nonché, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il RPCT potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di verificare l'effettiva fruibilità dei dati e delle informazioni da parte degli utenti.

Tutti i dati soggetti a pubblicazione sul sito web istituzionale sono da identificare su tabelle in formato aperto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, predisposte dalle Aree/Uffici aziendali competenti che provvedono alla compilazione per quanto di rispettiva pertinenza.

I predetti dati sono da pubblicare entro i termini previsti dalla legge nella sezione del sito web istituzionale di EcoAmbiente Salerno S.p.A. denominata "Società Trasparente" nella quale sono disponibili, all'interno di specifiche sottocategorie, tutti i file relativi ai dati di cui la legge dispone la pubblicazione.

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC n. 1134/2017, integrando i contenuti della scheda allegata al D.Lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Società trasparente*» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC n. 1134/2017.

8.11 - FORMAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ESTERNA

Al fine di ulteriormente sviluppare nell'ambito dell'azienda la cultura della trasparenza e della legalità, nello spirito della più recente legislazione in materia saranno predisposti, sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dai referenti - d'intesa con il Responsabile della trasparenza e Responsabile prevenzione della corruzione -, adeguati percorsi formativi per tutti i dipendenti, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Superata la prima fase di attuazione del Programma Triennale della

Trasparenza e Piano Triennale di prevenzione della corruzione, il Responsabile potrà, anche attraverso gli stakeholder, verificare l'attivazione di ambiti di miglioramento divulgativo degli adempimenti sulla trasparenza e prevenzione della corruzione e promuovere eventuali iniziative partecipative. E' prevista la programmazione degli interventi formativi da attuarsi nell'arco dell'anno 2021.

8.12 - CONTROLLI SUL PIANO

Nel corso dell'anno 2021 il RPCT procederà, con cadenza periodica, alla verifica del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza.

Il RPCT, poi, con cadenza trimestrale procederà alla verifica delle informazioni soggette ad aggiornamento trimestrale, nonché annualmente, alla verifica delle informazioni soggette ad aggiornamento annuale.

8.13 - RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012

Le disposizioni del presente piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale *tempus regit actum*. Il piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza e adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con eventuali aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo.

8.14 - PUBBLICITÀ DEL PIANO

Il presente piano, dopo l'approvazione, è immediatamente pubblicato nella sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale www.ecoambientesalerno.it.

Il piano è trasmesso all'EDA Salerno, quale Ente controllante. Eventuali aggiornamenti seguiranno la stessa procedura.

8.15 - RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione e Trasparenza costituiscono illecito disciplinare ed i suoi accertamenti attivano il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

8.16 - LE SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste per la corruzione dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319 *quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346 *bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento).

* * * * *

**Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
è stato approvato con Delibera n. 9
del Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30 marzo 2021
ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 31 marzo 2021**